



05238/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 29534/2017

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Presidente - Cron. 5238

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. MATILDE LORITO - Consigliere - Ud. 09/03/2021

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - CC

Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29534-2017 proposto da:

(omissis) (moglie), (omissis) , (omissis)

(omissis), (omissis) , (omissis) (figli),

(omissis) , (omissis) , (omissis)

(sorelle), tutti in proprio e nella qualità di eredi

di (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , rappresentati e difesi

dall'avvocato (omissis) ;

2021

1024

- ricorrenti -**contro**

(omissis) S.p.A. (già (omissis) S.p.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in (omissis)
(omissis), presso lo studio degli avvocati (omissis)
(omissis), (omissis) che la rappresentano
e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 883/2017 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 14/06/2017 R.G.N. 1600/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott.
FEDERICO BALESTRIERI.



RILEVATO CHE

Con ricorso alla Corte d'appello di Milano, (omissis)
 (omissis)
 (omissis) , in proprio e
 quali eredi del defunto (omissis) , chiedevano la riforma della
 sentenza del Tribunale di Milano che aveva respinto le loro richieste di
 danno tanatologico (iure hereditatis) e morale (iure proprio)
 conseguenti il decesso ((omissis)) del detto (omissis) , già
 dipendente della (omissis) s.p.a. (al (omissis)), che aveva a loro
 avviso violato le norme di cui all'art. 2087 c.c. ed al d.lgs n.626\94,
 con conseguente condanna della società a versare loro le somme già
 precisate per i titoli sopra indicati, per la ritenuta responsabilità della
 società nella causazione del decesso del congiunto (omissis) .
 Instauratosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 14.6.17, la
 Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia impugnata.
 Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso gli eredi, affidato
 a quattro motivi, cui resiste la società con controricorso; entrambe le
 parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

La sentenza della Corte milanese, dopo una corretta distinzione,
 quanto al danno non patrimoniale, tra danno iure proprio e iure
 hereditario, ha escluso la sussistenza di una responsabilità della datrice
 di lavoro in ordine al decesso del (omissis) per essere stato questi
 sottoposto agli esami clinici preassuntivi del caso (ecg e spirometria).
 Circa i turni di lavoro 'massacranti' mancavano adeguate prove
 (mentre quelle proposte risultavano avere carattere meramente
 esplorativo), né potevano evincersi da altra pronuncia (emessa dalla
 Corte d'appello di Catanzaro nella causa inerente il decesso del Cistarò
 nei confronti dell'INAIL).

1.- Con il primo motivo viene denunciata la violazione e/o falsa
 applicazione degli artt. 115, 116 e 437 c.p.c., unitamente al vizio di
 motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto esplorativo e
 superfluo l'espletamento dell'istruttoria orale sul rilievo della carenza di



specifica allegazione circa la gravosità dei turni di lavoro di fatto osservati dal lavoratore e delle modalità della prestazione, non considerando che le prove relative a tali fatti e circostanze erano state ritualmente dedotte e reiterate anche in sede di proposizione del gravame.

Il motivo è fondato.

E' stato invero precisato che la specificazione dei fatti oggetto di richiesta di prova testimoniale è soddisfatta quando, sebbene non definiti in tutti i loro minuti dettagli, essi vengono esposti nei loro elementi essenziali per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e all'altra parte di chiedere prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e a tutte le deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà del giudice di domandare ex art. 253, comma 1, cod. proc. civ. chiarimenti e precisazioni ai testi (Cass. n.22254/21).

Ne consegue che dovrà il giudice del rinvio procedere a nuova valutazione dei mezzi di prova dedotti dalle parti ricorrenti, risultando ora priva di supporto logico e processuale la ritenuta natura meramente esplorativa degli stessi, e ciò alla stregua delle allegazioni svolte con il ricorso di primo grado e con il ricorso in appello, tenuto altresì conto delle deduzioni e allegazioni della parte resistente.

2.- Con secondo motivo gli eredi lamentano la violazione degli artt. 115, 116 e 437 c.p.c. per non avere la Corte di merito valutato le risultanze processuali e le c.t.u. svolte nel processo Inail, da cui sarebbe emerso il nesso causale tra le condizioni di lavoro e l'evento.

Anche tale motivo risulta fondato in quanto, pur trattandosi di processo tra altre parti ((omissis))-Inail), la documentazione in esso formata (c.t.u. e c.t.p.), comunque inerenti le cause del decesso dal ((omissis)), avrebbero dovuto comunque essere valutate, anche ex art.421 c.p.c. dalla Corte di merito.

E' principio consolidato che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la

A handwritten signature or mark, possibly initials, located on the right side of the page.



sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 4652\11; conformi, fra altre: Cass. n.840/15; n. 25067/18)*.

3.- Accolti i primi due motivi, il terzo (inerente il dovere di sorveglianza sanitaria *periodica* in capo al datore di lavoro) risulta assorbito, mentre il quarto (inerente la violazione degli artt.2059 e 2697 c.c. per non avere la Corte di merito ritenuto presuntivamente sussistente un danno in capo agli stretti congiunti, richiedendo invece la prova del grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare) è infondato, proprio in base all'art. 2059 c.c. e per avere la sentenza impugnata accertato l'assoluta carenza di allegazioni circa il legame affettivo degli eredi col (omissis).


La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, per l'ulteriore esame della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo e rigetta il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 9 marzo 2021

Funzionario Giudiziario:
Dot. Giovanni ROELLO



Il Presidente

(dr. Paolo Negri della Torre)

Paolo Negri della Torre

